



CITTA' DI TORINO

Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO LAVORO TORINO”

CIG 598163160D - CUP C16G14000320004

PROCEDURA RISTRETTA
(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)

PERIODO
GENNAIO 2015 – FEBBRAIO 2016

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - IMPORTI ESCLUSI DALLA BASE DI GARA NON SOGGETTI A RIBASSO	4
ART. 4 - LOCALI - SOPRALLUOGO	4
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - AVVALIMENTO	5
ART. 6 - MODALITÀ DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	6
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	7
ART. 8 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	11
ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE	12
ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE	14
ART. 12 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE	14
ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO	16
ART. 14 - PENALITÀ	17
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	18
ART. 17 - RAPPORTI FINANZIARI – PAGAMENTI	19
ART. 21 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI	21
ART. 25 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI	22
ART. 27 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI	23
ART. 28 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO	23
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART. 30 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE	24
ART. 31 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	24

ALLEGATI

- ALLEGATO 1.1 - SPECIFICHE TECNICHE
- ALLEGATO 1.2 - PLANIMETRIA IMMOBILE DI V. C. DEL PRETE 79
- ALLEGATO 1.3 - RICHIESTA DI SOPRALLUOGO
- ALLEGATO 1.4 - D.U.V.R.I.
- ALLEGATO 1.5 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ART. 1 - OGGETTO

La Civica Amministrazione indice gara col sistema della procedura ristretta di cui agli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi degli artt. 61-64 del *Regolamento per la disciplina dei contratti* approvato dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, con delibera esecutiva dal 24 settembre 2012, nonché alle condizioni del presente Capitolato e delle “Specifiche Tecniche” allegate.

L'oggetto dell'affidamento della presente procedura è la gestione del servizio denominato CENTRO LAVORO TORINO (CLT). CIG 598163160D - CUP C16G14000320004.

Nel CLT l'aggiudicatario dovrà organizzare, realizzare e monitorare un sistema integrato di interventi ed azioni finalizzati al supporto all'inserimento lavorativo, alla ricollocazione professionale, al sostegno della continuità lavorativa delle persone in cerca di lavoro attraverso azioni integrate di informazione, orientamento, consulenza, presa in carico individuale dei destinatari. I suddetti servizi e interventi del CLT sono descritti nel presente Capitolato e nel relativo Allegato 1.1 “Specifiche Tecniche”.

La gestione del CLT sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato avrà la durata di quattordici (14) mesi, presumibilmente da gennaio 2015 – febbraio 2016, e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data dell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata. In ogni caso la decorrenza dell'affidamento potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della Civica Amministrazione.

L'importo complessivo a base di gara è di Euro 184.000,00, IVA esclusa, più Euro 41.000,00 IVA esclusa per l'eventuale bonus di risultato (non soggetto a ribasso). Nell'importo complessivo a base di gara si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere, espresso e non espresso dal presente Capitolato e dai relativi Allegati, inerente comunque all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura. Non sono compresi nel sopra citato importo posto a base di gara gli importi relativi al riconoscimento del c.d. *Valore di Risultato* descritti al successivo art. 3 del presente articolo.

Si precisa che alla data di pubblicazione del bando relativo a questa procedura, gli impegni finanziari assunti dalla Civica Amministrazione coprono il periodo fino a giugno 2015 subordinando la continuazione del servizio all'assunzione di un ulteriore impegno finanziario.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e termini di cui all'art. 57 c. 5 del D. Lgs. 163/2006; in tal caso l'aggiudicatario dovrà integrare la garanzia definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento del servizio, entro il termine di avvio dell'esecuzione del servizio oggetto dell'applicazione di tale procedura. Il valore globale del contratto nel caso di eventuale applicazione dell'art. 57 c. 5 lett b) del D. Lgs. 163/2006 ammonta a un massimo di Euro 450.000,00 I.V.A. esclusa.

Il valore del contratto non costituisce impegno per la Civica Amministrazione; nel corso di esecuzione del contratto, *in base all'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010*, quest'ultima si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione come previsto dal successivo art. 13 del presente Capitolato. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, siano necessari un aumento od una diminuzione dei servizi di cui all'art. 1, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle medesime condizioni; nei limiti dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento, ai sensi dell'art. 161 comma 12 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti.

Qualora i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base a cui è avvenuto l'affidamento subiscano variazioni incidenti in modo sostanziale sulla fornitura del servizio, nonché al verificarsi di nuove condizioni economiche, gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente Capitolato, previa

assunzione di provvedimento motivato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Nei citati servizi non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il cui costo è stimato in Euro 0,00.

ART. 3 - IMPORTI ESCLUSI DALLA BASE DI GARA NON SOGGETTI A RIBASSO

Relativamente ai servizi ed alle azioni mirate alla ricollocazione ed al sostegno alla continuità lavorativa, la Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario un apposito importo, a titolo di *valore di risultato*, per ogni lavoratore preso in carico e ricollocato nel mercato del lavoro con le seguenti tipologie contrattuali:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	IMPORTO A TITOLO DI VALORE DI RISULTATO
- assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale per almeno venti (20) ore settimanali, con superamento del periodo di prova	Euro 700,00 IVA esclusa
- assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale per almeno venti (20) ore settimanali, a condizione che tale contratto abbia una durata di almeno dodici (12) mesi - contratto <i>a progetto</i> (artt. 61-69 del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i. e Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004) stipulato in forma scritta e con durata di almeno dodici (12) mesi	Euro 500,00 IVA esclusa
- assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale per almeno venti (20) ore settimanali, a condizione che tale contratto abbia una durata di almeno sei (6) mesi - contratto <i>a progetto</i> (artt. 61-69 del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i. e Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004) stipulato in forma scritta e con durata di almeno sei (6) mesi - avvio di un' autonoma attività imprenditoriale	Euro 300,00 IVA esclusa

La Civica Amministrazione si riserva di modificare ed aggiornare le fattispecie contrattuali sopra descritte, anche in considerazione dell'evoluzione della domanda di lavoro, delle dinamiche congiunturali, delle tendenze strutturali suscettibili di incidere sulle caratteristiche del mercato del lavoro, nonché in considerazione della relativa evoluzione normativa. La Civica Amministrazione metterà a disposizione dell'aggiudicatario gli importi previsti previa adozione di appositi provvedimenti nei quali essa definirà e comunicherà all'aggiudicatario procedure e modalità per i relativi trasferimenti, nonché la documentazione che lo stesso dovrà presentare.

ART. 4 - LOCALI - SOPRALLUOGO

Per la gestione del CLT, la Civica Amministrazione mette gratuitamente a disposizione dell'aggiudicatario i locali all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in via Carlo del Prete n. 79 a Torino; tali locali sono individuati nella planimetria allegata (*Allegato 1.2*) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà destinare i locali esclusivamente all'organizzazione ed alla gestione dei servizi del CLT, di cui al presente Capitolato ed all'Allegato 1.1 Specifiche Tecniche ..

La Civica Amministrazione consegnerà all'aggiudicatario i locali nello stato di fatto e di diritto in cui questi si troveranno al momento della relativa consegna. Alla data di scadenza del contratto, o in caso di restituzione anticipata, l'aggiudicatario dovrà riconsegnare in buono stato di uso e manutenzione locali, arredi, allestimenti, beni strumentali e di consumo di proprietà della Civica Amministrazione. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di accedere ai locali in qualsiasi momento, nonché di mettere a disposizione di altri soggetti le parti dell'immobile non assegnate all'aggiudicatario per la realizzazione delle attività previste dal presente Capitolato.

Nel corso dello svolgimento del servizio, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di trasferire il CLT in sedi diverse da quella indicata al presente articolo.

I concorrenti che intendono presentare l'offerta devono effettuare il sopralluogo in tale immobile; a tale fine essi devono compilare ed inviare il modulo *Richiesta di sopralluogo* di cui all'*Allegato I.3* mediante posta elettronica. Il sopralluogo avverrà in presenza di un addetto della Civica Amministrazione che controfirmerà e rilascerà al concorrente l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - AVVALIMENTO

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare la procedura è aperta a soggetti in possesso di: 1) iscrizione alla Sezione 3 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro a livello nazionale o nella sub-sezione della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2003 in attuazione del del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.; 2) accreditamento di cui alla DGR Piemonte 30/4008 dell'11 giugno 2012.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti il fatto che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 c. 1 lettere d) (Raggruppamenti Temporanei di concorrenti) ed e) (ConSORZI ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs..In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 275, c. 2 del D.P.R. n. 207/10, la mandataria deve possedere in misura maggioritaria i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione di Società Cooperativa o Consorzio, le singole imprese socie o consorziate facenti parte della Cooperativa o del Consorzio medesimo non potranno presentare offerta nella stessa gara.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione nonché degli eventuali subappaltatori e fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento o Consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I Consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c) del D.lgs n.163/06 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, se non già dichiarato in sede di istanza, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati è fatto divieto di partecipare alla stessa procedura in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato, ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 del Codice Penale

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 37, c. 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/06.

ART. 6 - MODALITÀ DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono produrre un'apposita istanza inserita in una busta chiusa e sigillata. La busta deve riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e deve recare la dicitura **“Contiene istanza di partecipazione e relativa documentazione per l'affidamento del Servizio “CENTRO LAVORO TORINO. Procedura ristretta n.”**. L'istanza, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti con l'indicazione delle norme in base a cui si beneficia di tale esenzione, deve essere redatta in lingua italiana, datata, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 c.3 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'istanza può essere presentata e sottoscritta esclusivamente dalla ditta capogruppo. L'istanza deve fare esplicito riferimento all'oggetto della presente procedura, nonché esplicita individuazione del concorrente; essa deve essere formulata nei termini previsti dal bando di gara che integralmente si richiamano, nonché essere indirizzata al *Sindaco della Città di Torino, da inviare al Protocollo Generale della Città di Torino per il Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale dell'Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City*. **L'istanza deve contenere in particolare le seguenti dichiarazioni**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

1. denominazione, ragione sociale, iscrizione nel registro C.C.I.A.A. e/o ad altri albi o registri, con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, forma giuridica con le generalità di amministratori, di soci, di direttori tecnici e del rappresentante legale, codice fiscale/partita I.V.A., telefono, indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare le comunicazioni;
2. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
3. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa di cui *infra*.

Requisiti tecnico-professionale e di capacità economica e finanziaria

Unitamente all'istanza di partecipazione, ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione validamente sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso di:

- **iscrizione** alla Sezione 3 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro a livello nazionale o nella subsezione della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2003 in attuazione del del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- **accreditamento** di cui alla DGR Piemonte 30/4008 dell'11 giugno 2012.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici, i citati requisiti (iscrizione e accreditamento) dovranno essere posseduti dal soggetto capogruppo; in caso di Consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n.163/06 l'autorizzazione dovrà essere posseduta dal Consorzio stesso o da almeno uno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre, o dei consorziati incaricati dell'esecuzione della prestazione. Gli interventi e le azioni di cui alle lettere a), e), f), g) del par. 3 dell'Allegato 1.1) dovranno essere realizzati esclusivamente dai soggetti che, nell'ambito del Raggruppamento o del Consorzio sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento citati..

Inoltre

- ai sensi dell'art. 42 lettera a) del D.Lgs. n. 163/06 dichiarazione relativa a servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato, descritti sinteticamente, effettuati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; con l'indicazione degli importi, delle date delle durate, dei committenti e dei destinatari dei servizi stessi. L'importo complessivo di tali servizi deve risultare non inferiore a Euro 184.000,00 IVA esclusa. Tale importo deve essere stato maturato nel corso di dodici mesi consecutivi. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti, l'importo deve essere stato maturato dal soggetto capofila in misura non inferiore al 60%.

L'effettiva prestazione degli stessi sarà verificata a valere sul documento PASSOE (cfr. *infra* art. 7 punto 4).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, in riferimento alla tipologia del servizio si considerano:

- servizi principali: i servizi e le attività descritti alle lettere a), e), f), g) del par. 3 dell'Allegato 1.1;
- servizi secondari: i servizi e le attività descritti alle lettere b), c), d) del par. 3 dell'Allegato 1.1.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio, ciascun componente il raggruppamento o ciascun consorziato deve presentare tutta la documentazione prescritta per il concorrente singolo.

La mancanza delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'esclusione dalla procedura.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in sede di gara dovrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis del D. lgs. 163/2006 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. L'operatore economico effettuata la registrazione al sistema AVCPass, tramite l'apposita area dedicata sul portale AVCPass, dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, ai concorrenti e agli aggiudicatari la Civica Amministrazione richiederà la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Civica Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità e/o sull'eventuale omissività delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e la Civica Amministrazione procederà alle conseguenti azioni previste dalle norme vigenti in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti che dall'esame della documentazione presentata in sede di istanza di partecipazione saranno risultati idonei ad effettuare i servizi oggetto della presente procedura e che pertanto saranno invitati a partecipare alla gara dovranno presentare offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito e, in particolare, dovranno presentare:

- 1) **istanza di ammissione alla gara, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato: "Contiene istanza di ammissione e relativa documentazione per l'affidamento del Servizio CENTRO LAVORO TORINO. Procedura ristretta n."**. L'istanza di ammissione, in bollo (tranne i casi di esenzione previsti per legge), in lingua italiana, indirizzata al "Sindaco della Città di Torino", sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, formulata secondo le prescrizioni previste nel "bando di gara", che si richiama integralmente dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, successivamente verificabili:
 - a) il perdurare dell'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - b) il perdurare dell'inesistenza di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e delle cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo;
 - c) di essere in regola con le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi di legge 68/99, ovvero dichiarazione di esserne esenti;
 - d) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della

stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012).

- e) di essere / di non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (certificazione di qualità);
 - f) *(in alternativa)* a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; *oppure* b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; *oppure* c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.
 - g) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica dei costi per la sicurezza, del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto, nonché di tutti gli oneri da sostenere per assicurare la regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Capitolato e dai relativi Allegati;
 - h) accettazione espressa delle condizioni previste dal Capitolato e dalle Specifiche Tecniche; dalla lettera d'invito, ed, in caso di aggiudicazione, impegno ad osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia, vigenti ed emanate nel corso dell'affidamento;
 - i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto anche in pendenza della relativa stipula;
 - j) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad impiegare nel servizio le risorse umane come indicato nell'offerta tecnica;
 - k) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore
 - l) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lvo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché impegno a utilizzare i beni di consumo e tutti i beni a proprio carico, di cui all'art. 4 del presente Capitolato conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - m) *(eventualmente)* le parti di servizio che si intendono subappaltare a terzi e l'impegno ad osservare l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
 - n) di impegnarsi al rispetto del Codice Etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011.08018/003) e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n mecc. 201307699/004
www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
 - o) *(in alternativa)* a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- 2) **Originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta che dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché come specificato all'art. 8 del presente Capitolato.**

Dovrà essere, altresì, presentato l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 75 comma 8 del citato Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, anche nel caso in cui il deposito sia costituito in contanti o assegno circolare non trasferibile. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva dovrà essere rilasciata con le modalità indicate all'art. 75 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000. A tal fine l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7 d.lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell'1 per mille dell'importo della gara pari ad Euro 184,00.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento

- 3) **Ricevuta comprovante il versamento di € 20,00 a favore dell'ANAC** (ex AVCP, istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it);
- 4) **Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente un solo documento PASSOE valevole per l'intero raggruppamento.
- 5) **Copia dell'attestazione dell'avvenuto sopralluogo** obbligatorio nell'immobile di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- 6) **Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.**, redatta su modulo facsimile di cui all'Allegato 1.5 del presente Capitolato;
- 7) **Progetto, contenuto in busta chiusa e sigillata sulla quale dovranno essere riportati nome e ragione sociale, nonché la seguente dicitura: "Contiene progetto tecnico per l'affidamento del Servizio "CENTRO LAVORO TORINO. Procedura ristretta n."**

Il concorrente dovrà presentare un elaborato redatto su circa 15 (quindici) cartelle formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell'elaborato che deve essere redatto in carattere Times New Roman punto 12, interlinea singola). L'elaborato potrà essere corredata della documentazione che il concorrente riterrà utile a consentirne la valutazione, tra cui diagrammi di flusso, grafici o cronoprogrammi che dovranno risultare facilmente leggibili ed interpretabili.

Il progetto dovrà riguardare le modalità di fornitura dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato e delle Specifiche Tecniche allegate. L'elaborato dovrà descrivere le fasi ed i relativi processi di lavoro, nonché sviluppare approfonditamente il modello gestionale proposto, dovrà essere coerente con il contesto socio economico di riferimento, con la sostenibilità organizzativa e gestionale, con l'oggetto, gli obiettivi, le risposte da offrire ai bisogni dei destinatari, le risorse e i vincoli descritti nel presente Capitolato, nonché con i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 10 e contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione. Dovrà contenere altresì l'indicazione del monte ore complessivo che verrà erogato per l'esecuzione del servizio.

8) **Offerta economica, contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale, oltre al nome e alla ragione sociale del concorrente, deve essere indicato "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CENTRO LAVORO TORINO - PROCEDURA RISTRETTA N.**

Non saranno ammesse offerte al rialzo. L’offerta economica dovrà consistere in un ribasso percentuale applicato sul costo totale dell’appalto posto a base di gara.

Il concorrente dovrà indicare il costo del servizio per l’intero periodo derivante dall’applicazione del ribasso.

L’offerta economica dovrà altresì indicare l’aliquota IVA se dovuta (che non è da computarsi per la definizione dell’offerta economica stessa).

L’offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione** ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006, anche l’indicazione dell’importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione della fornitura.

L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere redatte in lingua italiana e sottoscritte dal titolare della ditta, se trattasi di ditta individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le ditte, nonché dal costituendo Consorzio. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario già costituiti, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dalla ditta capogruppo o dal Consorzio.

L’offerta congiunta, ove non già dichiarato in istanza, dovrà anche: indicare l’impresa qualificata come mandataria; - specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; - contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo, questa non pervenga alla Civica Amministrazione nei termini previsti.

Oltre il termine di scadenza non sarà presa in considerazione alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Parimenti, la Civica Amministrazione non ammetterà le offerte duplici, con alternative, condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto specificamente sopra richiesto.

L’offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di presentazione della medesima. L’offerta è impegnativa per il concorrente e lo sarà per la Civica Amministrazione dopo l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l’offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; nonché in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, salvo che le irregolarità siano possibili oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all’articolo 38 comma 2 bis del d.lgs 163/2006.

Si avverte che sono in particolare da considerarsi tali le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto 1 dalla lett. a) alla lett. o) e dei punti 2) (REQUISITI), 3) (CAUZIONE) e 4) (RICEVUTA ANAC), ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 e del comma 1 ter dell’art. 46 del D.lgs n.163/06 e smi. L’Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la gara la presentazione in caso di assenza, o l’integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, o il versamento del contributo ANAC, che dovranno essere prodotti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l’incameramento parziale della cauzione appositamente costituita

Si avverte che le dichiarazioni di cui al punto 1 dalla lett. a) alla lett. p) sono essenziali ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 e del comma 1 ter dell’art. 46 del D.lgs n.163/06 e smi. L’Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti alla gara la presentazione in caso di assenza, o l’integrazione se incomplete, delle dichiarazioni, e il versamento del contributo ANAC, che dovranno essere prodotti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, fatto salvo il

pagamento della sanzione pecuniaria, mediante l'incameramento parziale della cauzione appositamente costituita.

La cauzione e l'eventuale contratto di avvalimento sono comunque richiesti a pena di esclusione.

ART. 8 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per essere ammessi alla procedura, i concorrenti devono depositare una garanzia a corredo dell'offerta, nelle modalità e nei termini previsti nella lettera d'invito, di importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara di cui all'art. 3 del presente Capitolato. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria dovrà garantire, pena l'esclusione, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis e all'art. 46 c. 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell'1 per mille dell'importo della gara

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve dichiarare il possesso del requisito, o documentarlo nei modi previsti dalle norme vigenti. In caso di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici o di Consorzi tutti i componenti del raggruppamento o i consorziati devono attestare di essere in possesso della certificazione di qualità.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11.

Lo svincolo della garanzia nei confronti dei soggetti non aggiudicatari avverrà nei termini previsti dall'art. 75 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia del concorrente vincitore sarà trattenuta sino alla stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 14.

La garanzia, deve essere corredata da:

- su richiesta della Civica Amministrazione, impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori sei mesi, qualora alla data della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
- eventuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 che consente al concorrente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della garanzia;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla procedura di Associazione Temporanea di Imprese, la polizza fideiussoria mediante cui è costituita la garanzia provvisoria, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, o sottoscritta da tutte le imprese. Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 54 del *Regolamento per la disciplina dei contratti* della Città di Torino. La Commissione aggiudicherà il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

La Commissione verificherà la congruenza del progetto presentato dal concorrente con il Capitolato e le Specifiche Tecniche allegate. Sono pubbliche le sedute della Commissione aventi per oggetto l'ammissibilità alla gara e l'esame delle offerte economiche.

ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo – compensatore di cui all'allegato P al D.P.R. n. 207/2010 tramite la seguente formula:

$$C(a) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI

Offerta tecnica: punteggio massimo 70 Punti

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione valuterà i seguenti elementi relativi al progetto tecnico di cui all'art. 7, con attribuzione fino a 70 punti così ripartiti

ID.	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO	PUNTEGGIO MASSIMO
a)	Completezza e chiarezza dell'esposizione progettuale; capacità di contestualizzare il progetto, coerenza dello stesso, congruenza e pertinenza del progetto in base alla pertinenza di obiettivi. Rapportabilità, corrispondenza, confrontabilità del progetto tecnico con ciascuna delle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato 1.1	5 punti
b)	Grado di completezza e coerenza dell'intero processo organizzativo di erogazione dei servizi offerti (modalità di organizzazione dei servizi, contenuti, metodologia, strumenti, ecc...). Flessibilità organizzativa e metodologica in relazione alla personalizzazione degli interventi e delle azioni in base alle caratteristiche dei destinatari.	25 punti
c)	Adeguatezza delle modalità di coinvolgimento e rapporto con le imprese ed il mondo datoriale finalizzato all'inserimento lavorativo.	15 punti
d)	Adeguatezza e pertinenza del gruppo di lavoro : numero, modalità di impiego delle risorse umane e dei relativi ruoli e funzioni negli specifici servizi ed attività;	9 punti
e)	Qualità, pertinenza, delle modalità di coordinamento, di gestione, di monitoraggio e di verifica offerte . Gestione del gruppo di lavoro; raccordo, integrazione, complementarietà, cooperazione, gestione delle relazioni con: l'Area Lavoro; gli altri attori del sistema integrato dei servizi per il lavoro e/o attivi in ambiti connessi a tali servizi; altri servizi ed attività in tema di politiche del lavoro offerti da altri soggetti	6 punti
1)	Qualità delle proposte di miglioramento dei servizi, azioni ed attività, nonché delle soluzioni adottate, rispetto a quanto descritto nell'allegato Specifiche Tecniche	10 punti
	PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DA ATTRIBUIRE AL PROGETTO TECNICO	70 punti

In base al par. II a)1. dell'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, i coefficienti relativi a ciascun criterio di valutazione saranno determinati mediante il calcolo della media dei coefficienti, variabili da zero a uno (1), calcolati da ciascun commissario mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. n. 207/2010.

Terminati i confronti a coppie, per ogni criterio di valutazione, ciascun commissario sommerà i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasformerà in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando le altre a tale media

Successivamente la Commissione moltiplicherà ciascun coefficiente per il peso attribuito al subcriterio per determinarne il punteggio provvisorio. Ciascun punteggio provvisorio sarà sommato per determinare il punteggio complessivo del criterio di riferimento. Al punteggio complessivo maggiore sarà attribuito il coefficiente pari a uno e gli altri punteggi saranno ad esso riparametrati. I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso attribuito al criterio di riferimento al fine di ottenere il punteggio definitivo.

La somma dei punteggi definitivi attribuiti a ciascun criterio di riferimento sarà, altresì, riparametrata alla somma maggiore attribuendo il coefficiente pari ad uno alla somma maggiore e punteggi proporzionali alle restanti somme ciò al fine di assegnare il punteggio complessivo previsto per il progetto operativo..

Nella definizione della media dei coefficienti e nelle trasformazione di tale media in coefficienti definitivi, sarà considerato valido il risultato delle citate operazioni esclusivamente fino alla quarta cifra decimale.

Offerta economica: punteggio massimo 30 Punti

In base al par. b) dell'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, i coefficienti relativi al prezzo offerto saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

dove:

Ra = valore offerto (ribasso percentuale) dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente.

Il prezzo offerto deve essere unico e deve comprendere tutti i servizi e le prestazioni descritti nel presente Capitolato.

Il Servizio CENTRO LAVORO TORINO sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, quale risultato della somma del punteggio ottenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà alla richiesta di miglioria di prezzo; qualora la suddetta circostanza perduri anche a seguito di tale richiesta, si procederà al sorteggio.

Il Responsabile del Procedimento valuterà la congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 di tale D. Lgs., nonché ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di necessità e/o urgenza la Civica Amministrazione si riserva ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 comma 12 del D.lgs 163/2006 di richiedere l'avvio del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

La gara sarà valida in presenza di una sola offerta. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'aggiudicazione quindi avverrà sotto la condizione che l'aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

A seguito di tali verifiche e della presentazione della garanzia definitiva, la Civica Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario la data della stipulazione del contratto; a tale fine, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà produrre i documenti necessari per la stipula del contratto. In caso di necessità e/o urgenza la Civica Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio del servizio con apposita comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 11.

ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE

Dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà adempiere alle obbligazioni contrattuali in relazione alla causale del presente Capitolato ed a tutte le altre obbligazioni ad esso inerenti e conseguenti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all'art. 123 del D.P.R. n. 207/10. Ai sensi del medesimo articolo, in caso di ribasso della base di gara superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti di cui alla L. 10 giugno 1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a tale fine autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione;
- il pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque addetti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Civica Amministrazione, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva deve avere validità fino al termine dell'affidamento ed all'emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia definitiva sarà restituita all'aggiudicatario al completamento del servizio aggiudicato ed all'esito favorevole del controllo delle attività svolte e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto o trascuri ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la Civica Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità alcuna, risolvere ogni rapporto con l'aggiudicatario, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della garanzia provvisoria o definitiva.

ART. 12 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Al fine di garantire l'ottimale esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari, la titolarità di tali servizi in capo alla Civica

Amministrazione, in particolare nell'ambito della funzione programmatica e di efficace ed efficiente allocazione delle risorse, il Servizio competente svolge verifiche e controlli di natura quali-quantitativa sulla fornitura dei servizi aggiudicati. In particolare i controlli sono finalizzati a verificare efficienza, efficacia, economicità e congruenza dei servizi aggiudicati con il presente Capitolato, con il progetto tecnico, col relativo cronoprogramma presentato dall'aggiudicatario e con le norme che regolano la materia, nonché a rilevare eventuali reclami o disfunzioni dei servizi e delle attività.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, c. 5 del D.P.R. n. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno attribuite al funzionario individuato in calce al presente Capitolato; il medesimo funzionario organizzerà le attività di controllo nella fase di esecuzione del contratto, con il supporto del referente dei controlli ed eventualmente di altri dipendenti che saranno individuati formalmente dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale.

Nel periodo di fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato, mediante metodi e strumenti di controllo di gestione, l'aggiudicatario dovrà valutare i risultati dei servizi ed eventualmente proporre, in caso di scostamento dal progetto iniziale, un riorientamento della gestione delle attività. Prima dell'inizio dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà comunicare in forma scritta al Servizio competente il piano di dettaglio delle attività che verranno erogate specificando modalità, strumenti, tempistiche e indicatori di verifica utilizzati. Il Servizio competente, nella prospettiva del miglioramento continuo, può proporre ulteriori strumenti e modalità ad integrazione di quelli adottati dall'aggiudicatario anche al fine di favorire l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei. A titolo esemplificativo, nella tabella che segue si elencano alcune modalità di controllo che l'Amministrazione adotterà ed i relativi strumenti che richiederà all'aggiudicatario:

MODALITÀ - STRUMENTI -	FREQUENZA	LUOGO
<p>Visite durante l'esecuzione del servizio finalizzate a verificare il corretto svolgimento delle attività .</p> <p><i>Indicatori esemplificativi:</i> presenza e permanenza dei requisiti di professionalità degli addetti; cura dei locali con particolare riferimento a quelli dedicati all'accoglienza e all'autoconsultazione; modalità di realizzazione delle singole attività; di utilizzo del sistema informativo indicato dall'Area Lavoro; qualità di comportamenti e professionalità degli addetti nei confronti dell'utenza.</p>	<p>In qualsiasi momento nel corso delle attività</p>	<p>Sede CLT</p>
<p>Analisi dei rapporti periodici che l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, entro quindici (15) giorni successivi ai primi tre (3) mesi dalla data di avvio del servizio ed entro quindici (15) giorni successivi a ciascun trimestre dell'attività. Tali rapporti dovranno contenere a titolo esemplificativo:</p> <p><i>dati quantitativi</i> relativi alle attività svolte: numero di: passaggi degli utenti, consulenze effettuate, seminari organizzati, altri servizi offerti, destinatari coinvolti nel percorso di ricollocazione, numero e tipologie di ricollocazioni professionali realizzate. Altri indicatori definiti in sede di offerta tecnica,</p> <p><i>dati qualitativi</i> relativi a: modalità di gestione e interazione con altri servizi, descrizione delle criticità, punti di forza e punti di debolezza, descrizione e valutazione dei risultati. Altri indicatori definiti in sede di offerta tecnica</p> <p>Verrà valutata l'adeguatezza dell'attività svolta nel periodo considerato rispetto al progetto tecnico presentato e alle direttive del Servizio di competenza.</p>	<p>Successivamente alla presentazione dei rapporti periodici sull'andamento delle attività</p>	<p>Sede Area Lavoro</p>
<p>Incontri tra Servizio di competenza e l'aggiudicatario volti ad analizzare e valutare l'andamento delle attività</p>	<p>Almeno trimestrali, oltre ad un primo incontro prima dell'inizio delle attività per</p>	

	concordare modalità di avvio e piano di monitoraggio	
Analisi del rapporto finale che l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare entro venti (20) giorni successivi alla data di scadenza dell'affidamento <i>Indicatori esemplificativi:</i> dati quantitativi e qualitativi relativi ai servizi (oltre agli indicatori esposti in sede di offerta tecnica, numero dei passaggi, delle consulenze, dei seminari organizzati, di altri servizi offerti, di destinatari coinvolti nel percorso di ricollocazione, di ricollocazioni e relative tipologie; informazioni qualitative riguardanti: modalità di conduzione del servizio, criticità, punti di forza e punti di debolezza, metodi di valutazione dei risultati.	Successivamente alla presentazione del rapporto finale	Sede Area Lavoro
Controllo sulla rilevazione della soddisfazione dei destinatari che l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare durante il periodo di svolgimento delle attività, contestualmente alla presentazione dei rapporti trimestrali e al rapporto finale. <i>Indicatori esemplificativi:</i> Livello della qualità percepita dagli utenti e dagli stakeholder.	Successivamente alla presentazione dei rapporti periodici sull'andamento delle attività	Sede Area Lavoro o sede CLT

Con particolare riferimento al trattamento dei lavoratori impiegati, in ogni caso e senza alcun preavviso il Servizio competente può richiedere all'Aggiudicatario copia della seguente documentazione:

- per ogni lavoratore impiegato, modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata;
- documentazione relativa a turni ed orari svolti da ciascun lavoratore,
- ogni altra documentazione utile a verificare le posizioni dei lavoratori impiegati.

In caso di esiti negativi dei controlli da parte del referente o del DEC, la Civica Amministrazione inoltrerà all'aggiudicatario formale diffida. In tal caso, entro 10 gg. consecutivi dalla data di ricevimento della diffida, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione dei servizi e delle attività conformemente alle prescrizioni del Capitolato e dei relativi Allegati, nonché delle norme che regolano la materia. Qualora l'aggiudicatario non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato. L'esito dei controlli sarà preliminare e strumentale anche alla liquidazione delle fatture.

ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO

A seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione e decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà alla stipula del contratto.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie. Il contratto di affidamento è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario. Per la Civica Amministrazione l'efficacia del contratto è vincolante al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione ed è subordinata ai limiti degli impegni di spesa assunti per conferirvi la necessaria copertura finanziaria. Il contratto è pertanto vincolante per la Civica Amministrazione nei limiti di tali impegni. Per la Civica Amministrazione il contratto diviene inoltre vincolante successivamente all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione; a tale fine, a pena di esclusione, il concorrente primo in graduatoria dovrà esibire dichiarazioni ed ogni altro documento richiesti dalla Civica Amministrazione. La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati equivale a dichiarazione di conoscenza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi. Con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché le norme cui rinviano il presente Capitolato e gli Allegati. L'aggiudicatario non può introdurre variazioni o modifiche unilaterali al contratto in

assenza di autorizzazione della Civica Amministrazione; le modifiche non autorizzate non danno pertanto titolo a pagamenti o a rimborsi.

La Civica Amministrazione può chiedere all'Aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione del prezzo complessivo fino al 20%. In caso di richiesta di aumenti o riduzioni dei servizi, la Civica Amministrazione individuerà i costi dei servizi oggetto delle variazioni applicando gli importi aggiudicati.

Qualora la Civica Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad integrare ed adeguare la garanzia di cui al precedente art. 11. L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad eseguire le modifiche di natura gestionale ed organizzativa che la Civica Amministrazione ritenga necessarie (ad esempio la variazione degli orari di funzionamento della struttura e delle attività), a condizione che tali variazioni non mutino sostanzialmente la natura dei servizi aggiudicati e non comportino maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto ad attuare le modifiche e le variazioni richieste alle medesime condizioni previste dal contratto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

Le variazioni saranno disposte in conformità all'art. 311 del D.P.R. n. 207/10. Ad integrazione delle disposizioni del presente Capitolato, per l'esecuzione del contratto si applicano le norme di cui agli artt. 297 e segg. del D.P.R. n. 207/10.

ART. 14 - PENALITÀ

In caso di inadempienze da parte dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento (RP), anche a seguito di segnalazioni da parte del DEC, procede all'applicazione delle penali previste, in base all'art. 145 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille o cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze.

In particolare le penali saranno applicate nelle seguenti circostanze:

- a) in caso di inosservanza dei termini di esecuzione del servizio, per ogni giorno di ritardo la Civica Amministrazione applicherà le penalità nella misura giornaliera compresa tra il 0,3‰ e il 1‰ o % dell'importo netto aggiudicato, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dal ritardo e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze connesse al ritardo. Qualora l'aggiudicatario non rispetti il termine concordato per l'esecuzione del servizio, la Civica Amministrazione potrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, fatta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni;
- b) qualora anche a seguito di segnalazioni da parte del DEC, il RP rilevi anomalie e difformità sulla qualità nella fornitura del servizio, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, la Civica Amministrazione potrà applicare le penali in caso di accertate carenze qualitative del servizio. In caso di inosservanze di lieve entità la Civica Amministrazione applicherà una penalità compresa tra il 2‰ e il 2% dell'importo aggiudicato ed in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dalle suddette carenze.

Le suddette circostanze di cui ai punti a) e b) sono elencate a titolo meramente indicativo e non esaustivo.

Le penali sono applicate dal RP e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione che sarà emessa alla scadenza del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato all'aggiudicatario in forma scritta nei modi e termini di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i.; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento. La Civica Amministrazione addebiterà gli importi delle penali per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà della Civica Amministrazione di rivalersi sulla garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non precluderà eventuali azioni giudiziarie da parte della Civica Amministrazione, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

In caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio, è fatta salva comunque la facoltà della Civica Amministrazione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, in caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del servizio e/o derivanti dalle norme in vigore; fatti salvi i maggiori diritti, la Civica Amministrazione procederà all'incameramento della garanzia definitiva. Qualora l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto, la Civica Amministrazione provvederà ad incamerare la garanzia provvisoria.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, a condizione che siano tempestivamente comunicate rispetto al loro sorgere e debitamente documentate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Dopo avere accertato gli inadempimenti alle obbligazioni del contratto da parte dell'aggiudicatario, il DEC trasmetterà al RP una relazione particolareggiata, corredata dalla pertinente documentazione, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente che dovranno comunque essere accreditate dall'aggiudicatario. Il RP provvederà inoltre a formulare all'aggiudicatario la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il RP acquisirà e valuterà le controdeduzioni dell'aggiudicatario, ovvero, scaduto il suddetto termine senza che questi abbia risposto, proporrà la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante. Il DEC potrà inoltre assegnare all'aggiudicatario un nuovo termine, non inferiore a 10 giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redigerà un apposito verbale, controfirmato dall'aggiudicatario e/o da due testimoni e lo trasmetterà al RP; qualora permanga l'inadempimento quest'ultimo proporrà alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto. Fatte salve le modalità sopra indicate, il RP può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- a) quando il ritardo della prestazione supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al relativo sorgere e debitamente documentato;
- b) in caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale, o in caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., la Civica Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) in caso di frode o di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) in caso di subappalto non autorizzato;
- c) qualora l'aggiudicatario abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- d) qualora, dopo che la Civica Amministrazione sia stata costretta a chiedere il ripristino della prestazione, l'aggiudicatario non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- e) nel caso previsto dall'art. 6 c. 8 del D.P.R. 207/2010, ossia in caso di ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo.

Previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, il RP contesterà in forma scritta all'aggiudicatario le circostanze elencate. In caso di risoluzione del contratto, il RP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra ditta, nei modi e termini di cui all'art. 125, comma 10 lettera a) del D.lgs 163/2006 s.m.i., fatte salve le modalità di cui agli artt. 138 e 140 del medesimo D.lgs, nonché l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

La Civica Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le ditte che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in suo danno.

ART.16 - RECESSO

La Civica Amministrazione, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente Capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30 (trenta), senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 17- RAPPORTI FINANZIARI – PAGAMENTI

L'efficacia del contratto sarà subordinata ai limiti degli impegni di spesa assunti dalla Civica Amministrazione per conferirvi la necessaria copertura finanziaria. Il contratto sarà pertanto vincolante per Civica Amministrazione nei limiti dei citati impegni. La Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dal provvedimento di affidamento.

L'aggiudicatario dovrà redigere ciascuna fattura in base alle norme vigenti e dovrà indicare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura (numero, codice fornitore, data di esecuzione, codice IBAN completo, data di esecuzione, numero CIG attribuito, ecc.). Il completo rispetto della modalità descritta sarà condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati. I termini di liquidazione sono sospesi:

- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Civica Amministrazione, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità;
- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi.

La liquidazione avverrà, fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC), oltre che la presentazione di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento, previo accertamento della regolarità e conformità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e previa presentazione della copia della documentazione attestante la presenza in servizio degli addetti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto operare la trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo imponibile di ogni singola fattura. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto, la ditta emetterà fattura di importo pari alla somma delle trattenute effettuate.

Per le transazioni relative ai pagamenti l'aggiudicatario deve osservare l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Civica Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti correnti.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, la Civica Amministrazione applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le penalità di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010.

ART. 18 - IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui agli artt. 115 e 89 D.Lgs. 163/2006.

ART. 19 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono totale a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti alla fornitura del servizio, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione di tali misure

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero. Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI – Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (*Allegato 1.4* al presente Capitolato) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede della Civica Amministrazione in cui si svolge il servizio aggiudicato.

Ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario, congiuntamente al datore di lavoro committente dovrà inoltre sottoscrivere il DUVRI; tale documento riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nella sede in cui si svolgerà il servizio oggetto della presente procedura, nonché le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i suddetti rischi ed interferenze.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della presente procedura, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'aggiudicatario, nelle modalità di cui all'art. 26 c. 3/ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i...

Ai sensi dell'art. 26 c. 2 lettera a) e b) e art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, l'aggiudicatario è altresì tenuto a coordinarsi ed a cooperare con imprese e lavoratori eventualmente operanti nelle sedi di fornitura del servizio aggiudicato su commissione dell'aggiudicatario stesso, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze nell'esecuzione di eventuali lavori o servizi.

ART. 20 - SICUREZZA SUL LAVORO

La Civica Amministrazione considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Nei confronti della generalità dei lavoratori addetti ai servizi aggiudicati, in base al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al D. Lgs. n.163 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/10, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori. Ciascun concorrente deve assumere tali impegni ed obblighi in sede di presentazione dell'offerta mediante la sottoscrizione della *Dichiarazione di ottemperanza* (cfr. il facsimile *Allegato 1.5*).

L'aggiudicatario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale.

L'aggiudicatario è altresì tenuto all'adeguata istruzione dei lavoratori impiegati, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e tutela della salute, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di incidenti, danneggiamenti o distruzioni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili.

L'aggiudicatario dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Civica Amministrazione, dimostrare di avere ottemperato a quanto sopra disposto.

L'aggiudicatario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti della Civica Amministrazione per inadempienze nella fornitura del servizio causate da carenze organizzative, ovvero **da** qualsiasi

fatto o atto colposo o doloso del personale impiegato, nonché dalla mancata osservanza delle norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi che deriveranno dall'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a quelle emanate da I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L. 12 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio della fornitura e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica adottate nei confronti dei lavoratori.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi di cui al presente articolo la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o comunque addetti all'esecuzione del contratto. Ogni conseguente responsabilità che derivasse alla Civica Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà stipulare, entro 15 gg. dalla data di avvio del servizio, un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni inerenti all'esecuzione del servizio, con validità non inferiore alla durata del servizio aggiudicato, che, in relazione alla fornitura di tale servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Civica Amministrazione o a terzi, cose o persone.

L'aggiudicatario dovrà garantire inoltre la copertura assicurativa R.C. per il personale dipendente.

ART. 22 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'importo corrispondente all'inadempienza verrà trattenuto dalla liquidazione. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, l'esecutore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, fatto salvo il recupero delle medesime somme con le modalità di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. n. 207/2010. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, e di procedere, nel caso di inosservanza delle medesime, all'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

ART. 23 - PERSONALE

Prima della data di inizio dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione del servizio, indicando le qualifiche possedute e allegando il relativo curriculum professionale. Dovrà

altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni.

L'aggiudicatario dovrà designare il referente del servizio con funzioni di coordinamento e di responsabile, nonché l'eventuale sostituto, affinché organizzazione, realizzazione, gestione, verifica dei servizi e quanto indicato nel presente Capitolato e nei relativi Allegati avvengano tempestivamente, con correttezza e con diligenza

Ogni variazione del gruppo di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta alla Civica Amministrazione per la relativa autorizzazione. La comunicazione dovrà contenere nominativo, ruolo, qualifica, responsabilità del personale da sostituire, nonché nominativo, curriculum professionale e formativo, ruolo e responsabilità dei lavoratori sostituiti. In ogni caso i sostituiti dovranno avere requisiti almeno equivalenti o superiori a quelli posseduti dalle risorse umane da sostituire.

In caso di sciopero del personale, l'aggiudicatario dovrà darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché dei contratti di lavoro in materia di trattamento giuridico ed economico.

In base al D.Lgs n. 81/2008, il personale addetto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (numero e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione da parte della Civica Amministrazione. I lavoratori addetti saranno tenuti ad esporre tale tessera nell'ambito dell'espletamento del servizio.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 24 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con deliberazione della 24 Giunta Comunale del 11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

La ditta sub-appaltataria è tenuta, per quanto di competenza, a redigere e a trasmettere alla ditta affidataria la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento. La ditta affidataria provvederà tempestivamente ad inviare il suddetto allegato alla Civica Amministrazione, manlevandola da eventuali obbligazioni in solido. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere altresì, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Civica Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 25 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato.

In particolare, la Civica Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto al servizio oggetto del presente Capitolato. E' fatto carico alla stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del primo comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i. nonché della verifica ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973

ART. 27 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento, saranno a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, di pubblicazione, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'eventuale IVA che sarà rimborsata all'aggiudicatario da parte della Civica Amministrazione.

ART. 28 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa. In caso di fallimento o altre procedure di liquidazione in capo all'aggiudicatario, l'affidamento si intende revocato e la Civica Amministrazione provvederà a termini di legge. In caso di morte dell'aggiudicatario, è facoltà della Civica Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi e/o aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del *Regolamento per la disciplina dei contratti* della Città di Torino e dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. Il conferimento dei dati per il fine citato è obbligatorio, a pena l'esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito in modalità automatizzata e cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003.

L'aggiudicatario si obbliga ad informare i propri dipendenti ed addetti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura e si obbliga ad assicurare un adeguato trattamento e tutela della riservatezza dei dati relativi in base al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. ed alle norme che regolano la materia rivestendo egli, per le funzioni strettamente connesse all'esecuzione dei citati servizi, la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. L'aggiudicatario deve pertanto nominare gli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicarli alla Civica Amministrazione. Nell'osservare il D.Lgs. n. 196/03 e le norme che regolano la materia, in particolare l'aggiudicatario deve:

- adottare adeguate misure di protezione dei dati trattati;
- trattare i dati ai soli fini dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura;
- adempiere agli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati;
- osservare le istruzioni eventualmente ricevute dalla Civica Amministrazione quale titolare del trattamento dei dati.

Previa preliminare autorizzazione della Civica Amministrazione, e ai soli fini connessi all'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura, l'aggiudicatario può comunicare i dati personali trattati a soggetti terzi. Qualora intenda comunicare i dati ad altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione dell'affidamento, l'aggiudicatario deve richiedere la preventiva autorizzazione e fornire le relative motivazioni in forma scritta alla Direzione *Lavoro*. In ogni caso l'aggiudicatario deve preventivamente concordare con tale Direzione ogni utilizzo, comunicazione, diffusione e trasmissione di dati a soggetti terzi, anche trattati in forma di dati numerici e/o statistici (quali pubblicazioni, ricerche, articoli giornalistici, tesi di laurea, convegni, seminari, ecc...) riferiti a utenza, a fruitori, e/o ai servizi aggiudicati in base alla presente procedura. L'aggiudicatario dovrà trasmettere e comunicare i dati in modo sicuro garantendo rischi minimi di diffusione non controllata né autorizzata. In base all'art. 29 c. 5 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., in qualità di titolare del trattamento dei dati la Civica Amministrazione vigilerà sull'osservanza delle disposizioni in materia di trattamento da parte dell'aggiudicatario, ivi compreso il profilo della sicurezza.

ART. 30 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente quello di Torino.

ART. 31 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento è il dr. Francesco Dante, Dirigente del *Servizio Politiche per il Lavoro* ed Orientamento Professionale dell'Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione E Smart City.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per il Comune di Torino è la dr.ssa Melina Murabito, Funzionario in Posizione Organizzativa del Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale dell'Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City.

Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale
Dr. Francesco DANTE

DATI DELL'APPALTO

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO LAVORO TORINO" - CIG 598163160D - CUP C16G14000320004

Approvato con Determinazione Dirigenziale del _____ n. mecc.
del _____, esecutiva dal _____ ;

Bando di gara n. _____

Procedura di gara: Procedura ristretta

Importo a base di gara: Euro IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri di sicurezza per la eliminazione delle interferenze non soggetti al ribasso

Aggiudicataria: _____ P.IVA: _____

Legale rappresentante: _____

Sede legale: _____

Offerta: _____

Durata dell'appalto:

COMMITTENTE COMUNALE DELL'APPALTO

**AREA LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Francesco Dante

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Melina Murabito